

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DI TIPO "B" LEGGE 236/1993

Finalità	Mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale.
Destinatari	<u>Aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS:</u> <ul style="list-style-type: none"> • imprese con più di 15 dipendenti esclusi dalla normativa in materia di CIGS e che abbiano avviato la procedura di mobilità; • imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali.
Lavoratori interessati	Tutti i lavoratori dipendenti ad esclusione dei dirigenti
Riduzione orario	Per il Ministero del Lavoro il contratto di solidarietà si intende idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario non superi il 50% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti.
Durata	Massimo 24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga se non vi sia soluzione di continuità. Si applica il limite dei 36 mesi nel quinquennio.
Procedura	Se attivata la procedura di mobilità: <ul style="list-style-type: none"> • Fase sindacale (comunicazione alle OOSS dei lavoratori): La procedura di mobilità deve esaurirsi entro 45 giorni (termini dimezzati se gli esuberanti sono < a 10 dip.); • Fase amministrativa (Provincia o ARIFL per più province): In caso di mancato accordo in fase sindacale. La procedura deve terminare entro 30 giorni (termini dimezzati se gli esuberanti sono < a 10 dip.); <p>L'iter procedurale deve concludersi con la stipula di un accordo di solidarietà al fine di evitare il licenziamento dei lavoratori.</p>
Benefici a favore dei lavoratori	L'INPS integra il 25% della retribuzione persa.
Benefici a favore delle imprese	L'INPS integra il 25% del monte retributivo non corrisposto a seguito della riduzione oraria.
Riduzione di orario	La riduzione di orario va effettuata su base giornaliera, settimanale o mensile.
Domanda	I datori di lavoro devono presentare presso la Direzione Territoriale del Lavoro apposita domanda.

